



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano – Tel. 02 574627279 – Fax 02 56814272

www.istruzione.lombardia.it e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata drlo@postacert.istruzione.it

Prot. MIURAOODRLO R.U. 3460

Milano, 8 marzo 2010

Ai Signori Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Lombardia

e, p.c., ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP.
della Lombardia

LORO SEDI

OGGETTO: C.C.N.I. 16/02/2010 e O.M. 19/10 concernenti la mobilità per l'a.s. 2010/2011 – novità di rilievo

Nel segnalare che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011, sottoscritto il 16 febbraio 2010, e l'Ordinanza Ministeriale del 19 febbraio 2010, n. 19, introducono significative novità anche in merito ad aspetti di competenza delle istituzioni scolastiche, se ne sottolineano alcuni elementi rilevanti:

- 1) compilazione delle graduatorie interne ai fini dell'individuazione del soprannumerario:
 - a. l'art. 7, c. 2, nel ribadire che sono esclusi dalla graduatoria i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) dell'art. 7, c. 1, aggiunge i seguenti periodi:

“L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V [assistenza al coniuge e al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità] si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell'assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2010/2011, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale di residenza dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore a quello di residenza dell'assistito con posti richiedibili.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale di residenza del familiare assistito. Per gli amministratori degli Enti Locali [precedenza di cui al punto VII] tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano – Tel. 02 574627279 – Fax 02 56814272

www.istruzione.lombardia.it e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata drlo@postacert.istruzione.it

- b. il limite temporale entro il quale esercitare il diritto al rientro nell'istituto di precedente titolarità – e dunque al conseguente riconoscimento del punteggio di continuità – è stato portato da cinque a sei anni;
- c. in merito ai servizi di insegnamento prestati in altro ruolo, la nota 4 alla tabella di valutazione dell'anzianità di servizio ne chiarisce e ne quantifica la valutabilità rispetto a qualunque ordine e grado di scuola di attuale titolarità;
- d. i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei Paesi appartenenti all'Unione Europea sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi;
- e. ai fini dell'attribuzione dei 10 punti *una tantum*, il punteggio viene maturato a seguito di un periodo di servizio continuativamente prestato per quattro anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda) senza aver presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, avendola revocata nei termini previsti, a partire dalla mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 fino alla mobilità 2007/2008; il punteggio viene maturato anche da coloro che, in quanto soprannumerari, hanno presentato domanda condizionata o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità; tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro nella scuola di precedente titolarità;
- f. per il personale docente la tabella di valutazione dei titoli generali distingue in modo netto l'attribuzione del punteggio ai titoli accademici di primo livello rispetto a quelli di secondo livello.

Le SS.LL. sono invitate a comunicare preventivamente al personale le modifiche introdotte dal C.C.N.I., nell'ottica della massima trasparenza dell'azione amministrativa.

- 2) Istanze on-line: come è ampiamente noto, la presentazione delle domande di mobilità per l'a.s. 2010/2011 nell'ambito e per la scuola primaria e secondaria di primo grado avverrà esclusivamente con modalità telematica: ciò significa che non dovrà essere prodotto un modulo di domanda cartaceo – con la sola eccezione del personale individuato come soprannumerario dopo il 22 marzo – per i trasferimenti e i passaggi di ruolo riguardanti la scuola primaria e secondaria di primo grado e, nell'ambito di quest'ultima, per i passaggi di cattedra. Le SS.LL. sono state già invitate a segnalare un referente per Istituzione scolastica, eventualmente organizzata in rete, in modo da creare una struttura capillare di assistenza al personale docente interessato a presentare le istanze; nella medesima ottica, è opportuno che si fornisca ai docenti che ne avessero necessità anche il supporto strumentale necessario.

Si coglie l'occasione per rammentare che l'art. 10, c. 1, dell'O.M. 19/10 prevede che le Istituzioni scolastiche debbano verificare la congruità degli allegati dichiarati e delle eventuali certificazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano – Tel. 02 574627279 – Fax 02 56814272

www.istruzione.lombardia.it e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata drlo@postacert.istruzione.it

allegate in cartaceo all'istanza stessa; qualora la documentazione risultasse carente rispetto agli elementi riportati nella domanda, sarà compito dell'Istituzione scolastica segnalare al docente la non corrispondenza della certificazione al contenuto dell'istanza, in tempo utile per consentire all'interessato la rettifica e/o l'integrazione necessaria, comunque non oltre il 22 marzo, data di scadenza della presentazione delle domande. Si raccomanda la puntuale esecuzione di quanto previsto dalla succitata disposizione, in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 5, c. 1, dell'O.M. stessa, **successivamente alla scadenza di presentazione delle domande di trasferimento o di passaggio non è più consentito integrare né le preferenze espresse né la documentazione allegata, sia per quanto attiene le istanze on-line, sia per le domande presentate in cartaceo.**

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Per il Direttore Generale
Giuseppe Colosio
f.to *Luca Volonté*